

## **Maggiori specifiche per le istanze di trascrizione di atti relativi a marchi brevetti e disegni e modelli**

L'atto da trascrivere può essere una scrittura privata autenticata o non autenticata, oppure un atto pubblico.

Deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate.

Se l'atto è stato già allegato ad un'altra domanda di trascrizione, si può fare riferimento allo stesso, indicando gli estremi della domanda alla quale il documento è allegato.

### **Istanze cumulative**

È possibile presentare anche **una sola richiesta** di trascrizione quando la modifica riguarda **più passaggi di titolarità** o **più diritti di proprietà industriale** (marchi, brevetti, disegni/modelli ecc.) **sia allo stato di domanda sia concessi**, a condizione che il beneficiario del cambiamento (cessionario, acquirente, nuovo titolare) sia lo stesso per tutti i titoli indicati.

Nel caso di più passaggi di titolarità occorre specificare quelli intermedi nella istanza da allegare alla modulistica insieme all'atto da trascrivere da cui risulta il solo ultimo passaggio.

### **Casi particolari**

In caso di **mera cessione** dei diritti di proprietà industriale è sufficiente presentare una dichiarazione, in bollo, di cessione/avvenuta cessione dei titoli, contenente i dati anagrafici del cedente e del cessionario e l'elenco dei diritti che ne sono oggetto (con i numeri e le date di registrazione e/o di domanda), sottoscritta in firma semplice da entrambe le parti contraenti e registrata presso l'Agenzia delle Entrate.

Se la dichiarazione è stata sottoscritta all'estero, non occorre il preventivo deposito presso un notaio italiano previsto dalla vigente legge notarile e, qualora redatta con testo bilingue (tra cui l'italiano) sottoscritto dalle parti, neppure la traduzione.

In caso di **fusione** si può depositare un certificato del Registro delle Imprese o una dichiarazione rilasciata da notaio o altro pubblico ufficiale o una certificazione d'ufficio rilasciata dalla Camera di Commercio che attesti l'avvenuta fusione; trattandosi di certificazioni, per le stesse non è necessaria la preventiva registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e neppure l'assolvimento dell'imposta di bollo.

In caso di **trascrizione per successione testamentaria** è sufficiente copia del testamento pubblicato.

In mancanza di testamento, e quindi in caso di **successione legittima**, si deve produrre copia della dichiarazione di successione presentata presso la competente Agenzia delle Entrate. Nei casi previsti dall'art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 è facoltà degli eredi auto certificare la loro qualifica e depositare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

In caso di **sequestro/pignoramento** nell'ambito di procedure cautelari esecutive occorre depositare la copia uso trascrizione del verbale dell'avvenuto sequestro/pignoramento sottoscritto dall'ufficiale giudiziario e completo della "relata di notifica" redatta secondo le norme del codice di procedura civile. L'atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale deve essere trascritto, a pena di inefficacia, entro otto giorni dalla notific (art. 137 comma 6 D. Lgs. 30/2015).

In caso di **trascrizione di un provvedimento adottato nell'ambito di un procedimento giudiziario** (notificato alla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM) per il tramite di ufficiali di polizia giudiziaria o di un provvedimento emanato dalla competente Autorità tributaria, **i soggetti richiedenti sono esonerati dal pagamento delle imposte** connesse alla richiesta di trascrizione (concessione governativa, bollo ecc.).

Le trascrizioni di procedimenti cautelari precludono trascrizioni successive e hanno efficacia costitutiva.